



**ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"VALLE SERIANA"**

Liceo Scientifico delle scienze applicate - Istituto Tecnico Settore Tecnologico
Istituto Professionale per i Servizi Socio Sanitari
Via Marconi, 45 - 24025 GAZZANIGA (BG) - ☎ 035712229 - Fax 035720956
www.isissvalleseriana.it - segreteria@isissvalleseriana.it - Cod. fiscale 90002500164
Posta Elettronica Certificata: bgis01600e@pec.istruzione.it
Marchio pubblico di qualità e eccellenza **S.a.p.e.r.i.**



COMUNICAZIONE INTERNA N. 33

Prot. N° 7348/C.41

Gazzaniga, 12/10/2013

Agli Studenti e alle loro Famiglie
A tutti i Docenti
Al DSGA e all'U.T.
Al Personale ATA
Alla bacheca e al sito web

Oggetto : "DL 104 del 12 sett 2013 - Divieto di fumo nelle scuole"

Il ns. Istituto come tutti sanno, è impegnato da anni nel far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Molte sono le iniziative multidisciplinari attuate e in programmazione in questo senso finalizzate principalmente al benessere dell'individuo.

Con tale spirito va interpretato anche il nuovo Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104. Esso infatti si prefigge di:

- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro
- promuovere iniziative informative/educative sul tema del tabagismo
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui
- prevenire l'abitudine al fumo
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette

Nel mese di settembre questa Presidenza ha più volte incontrato gli alunni per spiegare la nuova situazione ed il comportamento della quasi totalità di essi è stato di grande responsabilità e coerenza con le nuove direttive. Pertanto, ringraziamo per la collaborazione ricevuta fino ad oggi e guardiamo con grande fiducia al futuro, con la speranza e l'augurio per la nostra comunità scolastica dell'assunzione di uno stile di vita sempre più sano e rispettoso di sé e degli altri e in una sempre maggiore consapevolezza dei rischi per la salute legati ad abitudini errate tra cui anche il tabagismo.

Fiduciosi di non dover mai intervenire con provvedimenti sanzionatori, riteniamo comunque utile per chiarezza e completezza d'informazione fornire i dettagli del provvedimento legislativo e delle eventuali azioni sanzionatorie previste.

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente:

Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole)

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
" 1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."

I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico, scale anti-incendio compresi, e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto, anche durante l'intervallo.

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti e dipendenti di Ditte esterne, genitori e chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 27,5 a € 275,00**.

Sperando di aver dipanato i dubbi inerenti la nuova situazione riguardo al fumo e fiduciosi in un comportamento responsabile di tutti, a scopo di approfondimento suggeriamo i seguenti RIFERIMENTI NORMATIVI:

- art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
- Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
- Legge 11/11/1975 n. 584
- Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico
- Circolare MinSan 5/10/1976 n. 69
- Direttiva PCM 14/12/1995
- Circolare MinSan 28/03/2001 n. 4
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004
- Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318
- Circolare 2/SAN/2005 14 gen 2005
- Circolare 3/SAN/2005 25 gen 2005
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20
- Legge 16/01/2003 n.3
- art. 51 della L. 3 del 16/01/2003
- DPCM 23/12/2003
- Legge finanziaria 2005
- Decreto Legislativo 81/2008
- CCNL scuola 2006-2009
- D.L. n. 81 del 9-04-2008
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessio Masserini

